

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDIMARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno ventotto del mese di settembre, in in Roma, nel mio studio alle ore sedici, avanti a me Dott. GIORGIO INTERSIMONE, Notaio in Roma, con studio in in Lungotevere dei Mellini, 10, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia fattane dai Componenti e con il mio consenso, è presente:

-PAPA NICOLO', nato a Gioiosa Marea ( ME) il 27 Novembre 1946, domiciliato per la carica in Roma ove appresso c.f. FGL DNI 71S23 A123Y, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE - MOVIMENT50 CRISTIANO LAVORATORI S.R.L. Con sede in Roma via Luigi Luzzatti, 13/a, capitale sociale euro 52.000 i.v. iscritta presso il R.E.A. di Roma al n. 771539 e presso il Registro delle Imprese di Roma al n. 3614/93 con c.f. e Partita IVA n. 04482621002.

Il componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea

straordinaria dei soci della citata società da lui convocata in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. adeguamento statuto nuovo diritto societario;
2. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea come da statuto, il sig.

Papa Nicolò, il quale constata che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo lettera raccomandata A/R spedita in data 16 settembre 2004;
- è presente il Consiglio di Amministrazione in persona di esso Presidente e dei Consiglieri ..... .., assenti giustificati i consiglieri.....;
- è presente il Collegio Sindacale in persona dei....., assenti giustificati i sindaci.....;
- è altresì presente il Direttore Generale sig. Inchingoli Antonio;
- è presente il sig. Costalli Carlo, nella sua qualità di Presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, titolare in proprio dell'intero Capitale sociale della società.

Il tutto risulta dal foglio di presenza che viene fatto

firmare a cura del Presidente e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente;

#### DICHIARA

La presente assemblea regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, atta ed idonea a deliberare sul citato Ordine del Giorno.

Il presidente, iniziando la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, espone ai soci la necessità di approvare un nuovo statuto sociale conforme alla nuova normativa vigente in materia di diritto societario e dà lettura di un nuovo testo di statuto da lui predisposto ed ampiamente illustrato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 Aprile 2004, nel quale sono comunque rimasti invariati l'oggetto sociale e la durata della società.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal presidente, dopo ampia discussione, chiesti ed ottenuti esaurienti chiarimenti all'unanimità

#### DELIBERA

1. Di approvare il nuovo statuto della società come sopra letto dal presidente.

Il nuovo testo dello statuto che regola la vita della società

viene quindi letto dal presidente ed approvato dall'assemblea e si allega , firmato dal comparente e da me Notaio, al presente atto sotto la lettera "B".

#### STATUTO

##### ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE - MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI S.r.L."

##### ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede in Roma.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi decentrate ed uffici operativi in Italia ed all'estero, nonché sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze in Italia ed all'estero.

Il domicilio di ogni socio, per i rapporti con la società è quello che - a cura del socio stesso - risulta annotato sul libro dei soci.

##### ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

##### ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di

assistenza fiscale prevista dall'art. 34, comma 2° e segg. del Decreto Legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni nei confronti dei contribuenti non titolari di lavoro autonomo e d'impresa e degli altri soggetti previsti dalla legge.

La società, a tal uopo può, per conto dei suddetti utenti, svolgere le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e quant'altro ad essa demandato per espressa disposizione legislativa, ministeriale o amministrativa, provvedendo ad inoltrare ai competenti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria le dichiarazioni dei redditi e la scelta dell'otto per mille secondo le modalità previste dalla legge. Potrà, inoltre, prestare attività di consulenza ed assistenza nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi, provvedendo anche alla trasmissione telematica delle stesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 3° del D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322 e dell'art. 2 del D.M. 31 luglio 1998.

Al fine di garantire gli utenti da eventuali danni provocati dalla assistenza fiscale, la società è obbligata a stipulare una polizza assicurativa nei modi e nei termini di legge.

La società può partecipare a consorzi o società consortili,

costituiti esclusivamente dalle società svolgenti attività di Centro di assistenza Fiscale. Potrà inoltre avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dall'associazione che ha costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alla predetta associazione, purchè l'attività venga svolta sotto il controllo del CAF, che ne assume la responsabilità.

#### ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 52.000,00 (cinquantaduemila) suddiviso in quote aventi i requisiti di legge.

Possono essere soci solo uno o più soggetti abilitati alla costituzione dei CAF.

Le quote non sono trasferibili se non a favore dei soggetti di cui al precedente comma e con l'osservanza delle disposizioni di legge e ministeriali in materia.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non

siano stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento di capitale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

La deliberazione di aumento di capitale deve stabilire le modalità di conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Il conferimento può avvenire mediante la prestazione di una polizza assicurativa o di una fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, purchè vengano rispettati le condizioni di cui all'art. 9 del D.M. 31 Maggio 1999, n. 164; in tal caso, spetta ai soci che non hanno

concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C..

Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità previste dalla legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Nei casi di riduzione del capitale per perdite di cui all'art. 2482 bis non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, nonché delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati.

In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti dei soci.

#### ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO DI QUOTE

Nel caso di alienazione a titolo gratuito della quota sociale o di parte di essa è necessario il consenso di tutti i soci.

Nel caso di alienazione a titolo oneroso della quota sociale o di parte di essa, spetta agli altri soci il diritto di prelazione all'acquisto a parità di condizioni.

A tal fine, il socio che intende alienare la propria quota

deve comunicarlo al consiglio di Amministrazione, il quale provvederà a comunicare agli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la proposta, il prezzo e le modalità dell'alienazione; il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata spedita al consiglio di amministrazione. In caso di concorso da parte dei soci nell'esercizio del diritto di prelazione, l'acquisto sarà effettuato in proporzione delle rispettive partecipazioni sociali.

#### ARTICOLO 7 - RECESSO

Il diritto di recesso spetta ai soci in tutti i casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta (30) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio recedente ha diritto al rimborso della propria quota di partecipazione da liquidarsi con le modalità previste dalla legge.

#### ARTICOLO 8 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dall'atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;
- g. il trasferimento di indirizzo della società all'interno dello stesso comune.

#### ARTICOLO 9 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### ARTICOLO 10 - MODALITA' DI DECISIONE

Salvo quanto previsto dall'art. 2479 C.C., le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata dall'Organo Amministrativo con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo

devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA

Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo in conformità dell'art.2479 bis C.C..

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'amministratore più anziano di età o, in loro assenza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il socio può farsi rappresentare a norma dell'art. 2479 bis C.C..

#### ARTICOLO 12 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

#### ARTICOLO 13 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

L'assemblea delibera sulla composizione dell'organo amministrativo e provvede alla nomina dello stesso. Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Essi hanno diritto al compenso stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Per gli stessi possono essere previsti accantonamenti per il trattamento fine mandato, per fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche sotto forma di assicurazioni secondo la normativa vigente.

#### ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, il quale sostituirà il Presidente tutte le volte che questi ne sia impedito. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e componenti effettivi del Collegio Sindacale, se nominato, e, nei casi d'urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima dell'adunanza. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la

presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto escluso per legge o dal presente statuto, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro quindici (15) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri anche disgiuntamente tra loro. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 C.C..

In ogni caso non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 2475 C.C..

#### ARTICOLO 15 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di gestione della società, nessuno escluso o eccettuato, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, salvo quanto previsto al precedente art. 8 e quanto per legge tassativamente riservato all'assemblea dei soci. Potrà inoltre nominare un direttore generale delegando alcune sue competenze nei limiti stabiliti dalla legge, ed eventualmente un vice direttore.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza ai sensi degli artt. 2257 e 2258 C.C., ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli amministratori con poteri delegati a norma dell'articolo 13.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Ciascuno dei predetti rappresentanti può nominare anche fra i non soci, procuratori alle liti ovvero per determinati atti o categorie di atti.

#### ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Essi devono essere nominati tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili.

All'atto della nomina, l'assemblea deve determinare il compenso annuo dei sindaci per l'intera durata del loro ufficio.

#### ARTICOLO 17 - DIRETTORE TECNICO RESPONSABILE

Spetta al consiglio di Amministrazione la nomina di un direttore tecnico responsabile dell'assistenza fiscale che è preposto con rapporto di lavoro subordinato o autonomo alla direzione del CAF e rilascia il visto di conformità di cui all'art. 35, comma 2° del Decreto Legislativo 28 Dicembre 1998, n. 490.

Il direttore tecnico deve essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ovvero dei ragionieri liberi professionisti e deve avere esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale.

#### ARTICOLO 18 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo redige, nei modi e nei termini di legge, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, nel termine massimo di 180 (centottanta)giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'art. 2364, 2° comma C.C..

#### ARTICOLO 19 - FINANZIAMENTO DEI SOCI

L'Organo Amministrativo potrà richiedere ai soci per soddisfare esigenze finanziarie della società, finanziamenti non vincolati in conto capitale dei quali potrà anche essere stabilita la totale infruttuosità e la irripetibilità per un determinato periodo di tempo nel rispetto della normativa di legge vigente in materia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento di capitale sociale, previa conforme decisione assembleare.

#### ARTICOLO 20 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione.

#### ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti all'assistenza fiscale di competenza dei CAF.